



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2024

GIULIA FORMICI

Cibo, sostenibilità e diritto:

la dimensione costituzionale della food security

S. PITTO, *La rilevanza costituzionale e globale della sicurezza alimentare. Una lettura olistica e comparata della food security*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, pp. 1-299

1/2024

GIULIA FORMICI*

Cibo, sostenibilità e diritto:

la dimensione costituzionale della food security

S. PITTO, *La rilevanza costituzionale e globale della sicurezza alimentare. Una lettura olistica e comparata della food security*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, pp. 1-299

Se è vero che un libro non deve essere giudicato dalla copertina, pare altrettanto corretto affermare che proprio nella copertina compare un elemento importante e rivelatore: il titolo. Questo, se ben pensato, dovrebbe essere in grado non solo di anticipare il contenuto dell'opera ma anche di interessare il lettore e creare aspettative e curiosità. Ecco allora che un'attenta osservazione del titolo del volume che si intende recensire sembra punto di partenza estremamente utile: esso ci svela la molteplicità di profili che saranno affrontati dall'Autore, permettendoci altresì di cogliere, attraverso il sottotitolo, l'approccio o, meglio, gli approcci impiegati nello studio.

In particolare, se si analizzano i vocaboli impiegati, si nota come la scelta dei termini "sicurezza alimentare" e, successivamente, "food security" contribuisca a delineare sin da subito e con chiarezza l'ambito di indagine. L'utilizzo dell'espressione inglese, lungi dal soddisfare una tendenza ormai diffusa all'abuso di vocaboli stranieri, risulta quantomai opportuno per non indurre in errore chi, avvicinandosi al libro, potrebbe altrimenti pensare di trovarsi dinnanzi ad una trattazione sulle discipline normative in materia di salubrità e igiene degli alimenti, di controlli delle filiere produttive o di etichettatura e informazione al consumatore. Il concetto veicolato dall'italiano "sicurezza alimentare", infatti, comprende anche quella corposa area del diritto dell'alimentazione che si occupa della c.d. *food safety* e che ha quindi quale obiettivo la tutela della salute del consumatore – nonché, quantomeno nel contesto eurounitario, il corretto funzionamento del mercato¹. Tale accezione e legislazione in materia di "sicurezza alimentare" si distingue però dal focus del volume che, come

* Ricercatore RTD/B in Diritto pubblico comparato, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali (Dipartimento di Eccellenza 2023-2027, Progetto "Food for Future"), Università degli Studi di Parma.

¹ Sul punto, *ex multis*, P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2024; H. SCHEBESTA, K. PURNHAGEN, *EU Food Law*, Oxford University Press, Oxford, 2024.

emerge dal sottotitolo, è dedicato alla disamina di un'altra accezione del medesimo termine italiano, quella appunto della *food security*, da intendersi piuttosto come l'insieme delle disposizioni volte a garantire il diritto ad un cibo adeguato e sufficiente e che si intreccia, come si avrà modo di dire nel prosieguo della trattazione, con altre parole chiave del lavoro esaminato: sostenibilità, generazioni future e sovranità alimentare.

Ma l'Autore già dal titolo vuole veicolare ulteriori importanti informazioni sul "cosa" e sul "come" dell'analisi proposta. Il tema, innanzitutto, viene studiato sotto il profilo del suo rilievo costituzionale e globale. Del resto, pare non potervi essere ottica di studio più appropriata per la regolamentazione di un diritto, quello ad un cibo adeguato e sufficiente, che si trova oggi più che mai dinnanzi a sfide – e dunque alla necessità di risposte e approcci regolatori – che non solo travalicano i confini nazionali ma che pure iniziano a riflettersi in quello che taluni studiosi, non senza critiche, hanno iniziato a definire come *global constitutionalism*²; esso è riassumibile, in maniera semplicistica, in quella tendenza verso una convergenza a livello globale appunto del diritto costituzionale – e dei principi del costituzionalismo – nonché in quella tensione verso la costituzionalizzazione del diritto internazionale e l'internazionalizzazione del diritto internazionale³.

Profili, questi, che emergono con particolare forza ed evidenza con riferimento alla *food law*, nell'ambito della quale l'impatto delle fonti – altresì di *soft law* – a livello internazionale assume sempre più rilevanza nel contesto nazionale, non solo sotto l'aspetto della garanzia della *food safety* (pensiamo all'importanza di fonti internazionali quali il *Codex Alimentarius*⁴) ma anche della *food security* (in tal senso si può fare

² Tra i tanti e senza pretesa di esaustività, indicando testi più o meno critici avverso il concetto di "costituzionalismo globale": R. DIXON, E.A. POSNER, *The Limits of Constitutional Convergence*, in *Chicago Journal of International Law*, 2/2011, pp. 399 ss.; C.E. SCHWOBEL, *Global Constitutionalism in International Legal Perspective*, Nijhoff, Leiden, 2011; A. O'DONOGHUE, *Constitutionalism in Global Constitutionalisation*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014; M. KUMM, J. HAVERCROFT, J.L. DUNOFF, A. WIENER, *The End of 'the West' and the Future of Global Constitutionalism*, in *Global Constitutionalism*, 1/2017, pp. 1 ss.; A. ATLIĞAN, *Global constitutionalism: a socio-legal perspective*, Springer, Berlino, 2018; R. HIRSCHL, *Opting out of 'Global Constitutionalism'*, in *Law and Ethics of Human Rights*, 12/2018, pp. 1 ss.; A.F. LANG JR, A. WIENER (eds), *Handbook on Global Constitutionalism*, Edward Elgar, Londra, 2023.

³ O. CARAMASCHI, *Il costituzionalismo globale: teorie e prospettive*, Giappichelli, Torino, 2022.

⁴ Creato dalla FAO e dalla *World Health Organization* (WHO) nel 1963, il *Codex* «rappresenta un ambizioso tentativo di armonizzazione globale del diritto nazionale in materia di sicurezza degli alimenti», S. PITTO, *La rilevanza costituzionale e globale della sicurezza alimentare*, Giappichelli, Torino, pp. 123 ss.

riferimento a fonti quali l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite)⁵. Non stupisce quindi che in tempi recenti si sia iniziato a parlare di *global food law*⁶ e, più specificamente, di *transnational food security*⁷.

Definendo tale prospettiva di indagine, diviene interessante determinare il "come" essa venga svolta e quindi il tipo di lettura promossa: il sottotitolo ci fornisce in tal senso due indicazioni precise che paiono diretta conseguenza di quanto sopra enucleato. Da un lato, la dimensione globale rende particolarmente utile lo studio comparato, che consente di individuare spinte armonizzatrici o unificatrici; dall'altro lato, l'approccio olistico pare essenziale se si vogliono cogliere i molteplici profili di complessità che scaturiscono dalla esigenza di tutela della *food security*: essa non può unicamente tradursi in un aumento della produzione di cibo bensì deve considerare gli effetti, ormai innegabili, dei *food systems* nella loro interezza, su ambiente, biodiversità, cambiamento climatico e *animal welfare*. In questo senso pare imprescindibile adottare uno sguardo che sappia essere anche interdisciplinare, promuovendo un dialogo tra saperi in grado di cogliere l'interrelazione tra le sfide della sicurezza alimentare, della sostenibilità ma anche del controllo delle risorse alimentari – sovranità alimentare – e che possa, conseguentemente, promuovere risposte – anche normative – integrate.

Ebbene, le aspettative che l'osservatore curioso può sviluppare sin dalla disamina del titolo sono pienamente soddisfatte, girando la copertina, dalla lettura del volume stesso.

Per iniziare, l'introduzione fornisce in maniera dettagliata le coordinate, anche metodologiche, necessarie ad orientarsi nei sei capitoli di cui il volume si compone. Sin da queste prime pagine, dunque, che possiamo meglio cogliere ciò che già il titolo aveva anticipato e cioè la

⁵ UN, *Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, 21 ottobre 2015, A/RES/70/1. Essa, come noto, riconosce quale *Sustainable Development Goal n. 2* proprio la lotta alla fame ("Zero hunger"), specificando al Target 2.4. l'obiettivo di «ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather (..) and that progressively improve land and soil quality».

⁶ A. JANNARELLI, *Il diritto dell'agricoltura nell'era della globalizzazione*, Cacucci, Bari, 2003; F. ALBISINNI, L. COSTATO (eds), *European and Global Food Law*, Wolters Kluwer, Milano, 2016; F. ALBISINNI, *Diritto agro-alimentare e metodo comparativo: oggetto, strumenti, e prospettive*, in L. SCAFFARDI, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, Vol. 1, Roma Tre-Press, Roma, 2020, pp. 191 ss.

⁷ E. WEBSTER, A. GUPTA, R. AMBROS (eds), *Transnational Food Security*, Routledge, Londra, 2020.

research question sottesa allo studio proposto: il rapporto tra sicurezza alimentare, costituzione e costituzionalismo, vagliando cioè se e come la «costituzionalizzazione universale»⁸ del diritto al cibo adeguato si sia evoluta – e ancora si stia evolvendo – per fornire risposte a vecchie e rinnovate minacce, che impongono, accanto alla pur centrale tutela della salute del consumatore, la garanzia dell’accesso al cibo per tutti, financo delle future generazioni in un’ottica di equità intergenerazionale⁹, la salvaguardia delle risorse naturali e la sostenibilità della produzione e del consumo essenziali affinché sia possibile assicurare adeguatezza e sufficienza degli alimenti.

Illustrando lo stato dell’arte e lo stadio cui gli studi dottrinari sono giunti, vengono quindi posti in evidenza gli aspetti innovativi della domanda di ricerca avanzata: il diritto dell’alimentazione rappresenta un ambito di studio storicamente piuttosto frammentato e che solo recentemente ha attirato l’attenzione di costituzionalisti e comparatisti quanto allo specifico profilo del “diritto al cibo adeguato”¹⁰. Se il diritto internazionale gioca, indiscutibilmente, un ruolo di spinta significativa nel discorso giuridico attorno alla *food security*, le soluzioni normative – e talvolta giurisprudenziali – costituzionali adottate a livello nazionale consentono di cogliere, anche mediante uno studio comparato, linee di evoluzione talvolta comuni, talaltra ricche di specificità. È da queste premesse, che si basano peraltro sul superamento di una concezione del cibo unicamente quale “bene” da osservare in un’ottica di mercato¹¹, che gemmano poi ulteriori *research questions* correlate a quella principale sopra individuata: sotto quali profili e come il diritto costituzionale – statuale o con tendenze globali – deve occuparsi del cibo? Quali doveri e quali libertà entrano in gioco? Quali soggetti hanno obblighi di garanzia? Quali istituti e scelte regolatorie, nell’ambito del diritto costituzionale, sono elaborati al fine di dare riscontro ad urgenti e correlate esigenze di tutela quali la sostenibilità dei *food systems* e la protezione dell’ambiente e degli

⁸ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Bari-Roma, 2013, p. 127.

⁹ Sul punto, tra i tanti, G. CORDINI, *Il diritto al cibo, le generazioni future e il mercato*, in DPCE, Fasc. Spec./2019, pp. 145 ss.; L. SCAFFARDI, *La sicurezza alimentare ovvero come il “diritto a togliersi la fame” evolve in un mondo che cambia*, in DPCE Online, 2/2023, pp. 2167 ss.

¹⁰ Per una definizione, si rinvia, *ex multis*, a quella proposta da J. ZIEGLER, *Dalla parte dei deboli. Il diritto all’alimentazione*, Tropea, Milano, 2004, p. 49.

¹¹ Sia consentito richiamare sul punto a G. FORMICI, *Regolamentare il “cibo incommestibile”: identità culturale, sicurezza alimentare e food divide*, in S. LANNI (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 279 ss.

ecosistemi? E ancora, come sostenibilità e sovranità alimentare trovano – o possono trovare – riconoscimento nei testi costituzionali?

Partendo da questi interrogativi e prima di avviare il percorso di analisi, l'Autore dedica alcune pagine alle questioni metodologiche, per dotare il lettore di strumenti di viaggio utili e per avvisarlo dei pericoli: viene infatti dichiarata sia la complessità di ricondurre alle categorie classiche dei diritti il diritto al cibo adeguato – talvolta inteso come diritto sociale, talaltra come diritto strumentale alla realizzazione di altri o, ancora, come “nuovo diritto” o come diritto di “nuova generazione”¹² –, sia la multidimensionalità del diritto dell'alimentazione e, ancora, la difficoltà derivante dal pur necessario e auspicato approccio olistico. Da ciò discende la necessità di precisare, anche visivamente con l'uso di figure, come l'impiego dell'espressione *food security* nel volume miri ad accogliere in sé tutti questi profili di complessità, ricomprendendo pertanto la garanzia del diritto ad un cibo adeguato, della sovranità alimentare e della sostenibilità alimentare. Questa specificazione iniziale serve altresì a spiegare il valore aggiunto rappresentato dal ricorso al metodo comparato nella molteplicità di scopi ad esso attribuiti (conoscere, valutare, interpretare, educare, unificare)¹³: la visione globale della tematica analizzata può servirsi della comparazione per vagliare l'avvicinamento tra modelli e soluzioni di tutela, anche valutando l'impatto – e sovente la propulsione – fornita dalle misure di *soft* o *hard law* adottate a livello internazionale.

Addentrandoci ora nei capitoli del volume, si nota come essi siano fortemente interconnessi, funzionali a tracciare una parabola evolutiva della *food law* e, nello specifico, delle tutele della *food security* che conduce, nelle conclusioni, a riflessioni di prospettiva e critiche, anche innovative, sull'apporto del diritto costituzionale e del costituzionalismo nell'ambito della sicurezza alimentare.

Tale parabola non può allora che prendere inizio dalle origini e, in particolare, da una ricostruzione diacronica della regolazione della sicurezza alimentare, svolta nel Capitolo I. Questo si fa apprezzare per lo sforzo compiuto di enucleare i progressi e le tappe più significative di mutamento e arricchimento dell'armamentario regolatorio e di garanzie proprio della *food law*, partendo dall'età classica romana fino a giungere all'età moderna. Tale disamina storico-evolutiva, per quanto necessariamente per cenni, consente da subito di cogliere quella che l'Autore utilmente definisce «l'emersione della questione alimentare

¹² S. PITTO, *La rilevanza costituzionale e globale della sicurezza alimentare*, cit., p. 28.

¹³ *Ivi*, p. 31, per l'ampia e illustre dottrina richiamata.

globale» e le «milestones» della *food security* che si collocano primariamente nel secondo dopoguerra e che assumono ancor più rilievo, quanto ad urgenza e diffusione, in un mondo ormai chiaramente globalizzato e interdipendente e in cui le più recenti crisi sanitarie, geo-politiche, climatiche e migratorie¹⁴ hanno messo in luce con drammatica limpidezza le fragilità dei sistemi alimentari.

Muovendo dallo sviluppo storico, allora, il Capitolo II fornisce un ritratto in evoluzione del concetto di cibo come bene giuridico nonché del diritto al cibo adeguato, della sua natura e della sua attuazione. Dalla pluralità di letture che definiscono il cibo come bene “vitale”, “comune” o, ancora, “fondamentale”, discende la necessità di un superamento della lettura mercificatoria degli alimenti; quest’ultima visione e i suoi riflessi regolatori hanno condotto alla esasperazione di squilibri sociali, ineguaglianze nella distribuzione e nell’accesso al cibo, concentrazione di potere e controllo dei *food systems* – anche mediante il ricorso a normative relative a proprietà intellettuale e brevetti – nelle mani di pochi soggetti privati «estranei ai circuiti democratici»¹⁵.

È da tali considerazioni che l’Autore introduce il tema della sovranità alimentare: quest’ultima, intesa nella sua definizione di «diritto di ogni nazione di mantenere e sviluppare la propria capacità di produzione di alimenti nel rispetto della diversità culturale e produttiva»¹⁶, non può che essere concepita quale dimensione della sicurezza alimentare e preconditione della garanzia del diritto ad un cibo adeguato. Con riferimento a quest’ultimo diritto, viene poi tratteggiato l’ampio dibattito dottrinario riguardante la sua natura e il suo inserimento all’interno delle tradizionali categorie di diritti o piuttosto alla sua qualificazione quale “diritto nuovo”¹⁷; viene pertanto evidenziato come esso si inveri tanto in una dimensione individuale di diritti, intrecciandosi con il godimento di libertà – di autodeterminazione, religiosa etc. –, con la dignità e il diritto alla vita, quanto in una dimensione di doveri, implicando obblighi, responsabilità e solidarietà da parte tanto dei pubblici poteri nelle soluzioni normative e di *policies* relative alla *governance* dei sistemi alimentari e del cibo, quanto degli individui, tutti chiamati a scelte di produzione e consumo

¹⁴ Si pensi all’impatto sulla *food security* provocato dalle restrizioni derivate dalla pandemia Covid-19 o, ancora, dalla crisi geo-politica scaturita dai conflitti in Ucraina e Medio Oriente.

¹⁵ S. PITTO, *La rilevanza costituzionale e globale della sicurezza alimentare*, cit., p. 75, che richiama A. RINELLA, H. OKORONKO, *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, in *DPCE Online*, 1/2015, pp. 107 ss.

¹⁶ S. PITTO, *La rilevanza costituzionale e globale della sicurezza alimentare*, cit., p. 80.

¹⁷ *Ivi*, p. 93.

responsabili e, non da ultimo, sostenibili sotto il profilo economico, sociale e ambientale. La complessità definatoria e la difficoltà classificatoria di tale diritto si riverberano poi inevitabilmente nella sua attuazione, salvaguardia nonché giustiziabilità: aspetti questi che l'Autore esamina in chiusura del secondo capitolo, richiamando non solo alcuni esempi tratti da ordinamenti nazionali ma anche le disposizioni di diritto internazionale aventi ad oggetto la garanzia della *food security*.

Proprio tali ultime ricostruzioni proseguono nel Capitolo III, in cui, sempre tracciando una parabola evolutiva, viene delineato il «progressivo affrancamento del diritto al cibo adeguato dal diritto internazionale»¹⁸. Qui, ripercorrendo le fonti e i principi della sicurezza alimentare a livello internazionale, viene dato rilievo all'influenza della *soft law*, specialmente proveniente da istituzioni quali *Food and Agriculture Organization* (FAO) e Nazioni Unite, nonché alla crescente influenza – talvolta con funzione suppletiva – esercitata dal formante giurisprudenziale. Sotto quest'ultimo profilo di indagine, alcuni casi sono esaminati per supportare la tesi secondo cui il diritto internazionale, anche in caso di mancata applicabilità diretta, è stato sovente richiamato ed impiegato dalle corti nazionali quale «sussidio ermeneutico»¹⁹, specialmente dinnanzi alla assenza – o difficoltà di adozione – di discipline statutarie effettive e giustiziabili in materia di *food security* e di garanzia del diritto al cibo adeguato.

La casistica proposta fornisce la spinta per entrare, nel successivo Capitolo IV, entro un contesto di analisi più spiccatamente comparatistico: quello della tutela costituzionale del diritto al cibo in diversi ordinamenti. Qui l'obiettivo dell'Autore è di addivenire ad una utile sistematizzazione della dottrina in materia nonché dei molteplici spunti di classificazione che emergono tanto da una interessante panoramica a livello mondiale, quanto da uno studio diacronico del percorso di codificazione costituzionale del diritto al cibo – pur nelle sue diverse specificazioni e caratterizzazioni –. Il capitolo comprende anche un *focus* su quelle che vengono definiti due «derivate recenti» e «casi limite»²⁰ individuati nel fallito tentativo di revisione costituzionale del Cile e nell'emendamento alla Costituzione del Maine (USA) – non a caso esemplificativi della diffusione del dibattito attorno alla *food security* sia nel *Global South* sia nel *Global North* –. Tali approfondimenti contribuiscono a dimostrare la complessità del riconoscimento costituzionale della sicurezza alimentare, unitamente alla difficoltà di

¹⁸ *Ivi*, p. 103.

¹⁹ *Ivi*, p. 135.

²⁰ *Ivi*, p. 173.

condurre a rigide classificazioni le disposizioni costituzionali che necessariamente risentono delle particolarità e peculiarità che connotano diverse tradizioni giuridico-sociali e testi fondamentali. Grande attenzione, attraverso lo studio di casi tratti da diverse esperienze statuali, viene infine rivolta a quegli ordinamenti in cui, pur in mancanza di un espresso riconoscimento in Costituzione, è nondimeno attribuita al diritto al cibo adeguato una rilevanza costituzionale implicita e quindi una tutela mediante il riferimento ad altri diritti e principi fondamentali, tra cui, in particolare, il diritto alla vita, il principio della dignità dell'uomo, il diritto alla salute, il diritto alla autodeterminazione e alla libertà religiosa.

Ad uno studio del contesto nostrano è riservato, poi, l'intero Capitolo V che delinea il percorso della questione alimentare a partire dal dibattito all'interno dell'Assemblea costituente fino a ricercare nel testo fondamentale i diritti espressamente tutelati sulla base dei quali è possibile individuare il fondamento della *food security*, in assenza di espressa tutela. Ecco, quindi, che l'Autore si sofferma sugli Artt. 2 e 3 ma anche sugli Artt. 36 e 38, nonché sulle disposizioni oggetto della più recente riforma costituzionale (L. costituzionale n. 1, 11 febbraio 2022) avente, come noto, ad oggetto gli Artt. 9 e 41. Ma la dimensione dei diritti non è la sola ad essere esplorata: al contrario, significativo spazio viene dedicato ai profili di tutela del diritto al cibo che possono essere ricondotti alla sfera dei doveri costituzionali e al principio solidaristico, sondati anche all'interno della giurisprudenza della Corte costituzionale – pure non amplissima sul tema –. Il capitolo si chiude, infine, con una ricostruzione del Report redatto nel 2020 da parte del Relatore Speciale sul diritto al cibo, nel quale sono inserite interessanti valutazioni quanto alla riconducibilità del nostro ordinamento entro i sistemi a tutela costituzionale implicita o indiretta, insieme a riflessioni critiche sulla insussistenza di una normativa organica nazionale in materia di *food law* e, nello specifico, di *food security*. In tale quadro, piuttosto frammentario e settoriale, rispetto al quale ruolo essenziale è certamente assunto dalla dimensione regolatoria sovranazionale, si collocano taluni virtuosi esempi di legislazione regionale o locale, spesso dimostratasi in grado di adottare misure a garanzia del diritto di accesso ad un cibo adeguato: basti pensare alle disposizioni approvate nel 2015²¹ dalla Regione Lombardia, nelle quali sono contenute misure sullo spreco alimentare, sull'educazione alimentare e sulla promozione di una rete di cooperazione forte tra diversi *stakeholders*, tra i quali ruolo di rilievo nella

²¹ *Ivi*, p. 223, dove è analizzata la Legge regionale 6 novembre 2015, n. 34, *Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo*.

lotta alla *food insecurity* – anche grazie alla successiva avanguardistica c.d. Legge Gadda a livello nazionale²² – è senz’altro assunto dal terzo settore.

Se fino a tale punto della disamina l’Autore si è concentrato sulle sfide definitorie e regolatorie nonché sull’evoluzione del diritto al cibo adeguato, toccando anche il tema della sovranità alimentare, al profilo ulteriore della sostenibilità alimentare è invece assegnata l’analisi contenuta nel Capitolo VI, che dalla dimensione internazionale porta la questione entro i confini eurounitari. È nell’Unione europea, del resto, che si può individuare uno dei tentativi certamente più ampi e ispirati ad un approccio olistico di risposta alle difficoltà e fragilità del settore *agri-food* determinate dalla interrelazione tra alimentazione, cambiamento climatico, ambiente e biodiversità. I dati riportati nella prima parte del capitolo, che ricostruisce altresì il concetto di sviluppo sostenibile con specifico riferimento all’ambito agro-alimentare, servono a fornire al lettore la cornice – necessariamente interdisciplinare – entro cui si inserisce il dibattito urgente sulla creazione di sistemi alimentari sostenibili. In tale ambito, quattro sono i profili di discussione, ancora estremamente aperti, su viene focalizzato lo sguardo: la strategia messa in campo dall’UE con specifico riferimento a *Green Deal* e *From Farm to Fork Strategy*; il ruolo dell’innovazione mediante gli esempi paradigmatici della disciplina dei *Novel Foods* e degli Organismi Geneticamente Modificati; i modelli olistici del *Global South*; la lotta allo spreco alimentare. Per tutte queste tematiche e le relative scelte regolatorie vengono messe in luce, pur sinteticamente, le principali questioni giuridiche sottese, le difficoltà attuative e i possibili sviluppi, con esempi e spunti di analisi provenienti da diversi ordinamenti, dei quali viene ben evidenziata la specificità e la peculiarità – basti pensare alla concezione del *buen vivir* nell’America Latina, che incide inevitabilmente sul modo in cui il rapporto tra cibo, natura e uomo è inteso e normato, così come l’approccio marcatamente precauzionale proprio dell’UE, che ha avuto un deciso impatto sullo sviluppo di soluzioni innovative nell’ambito *agri-food*, diversamente da quanto avviene, ad esempio, negli USA.

Ecco dunque che, al termine del percorso tracciato nei diversi Capitoli, si giunge alle osservazioni conclusive: esse, poggiando sulla parabola evolutiva che contraddistingue lo studio proposto, in tutte le sue diverse parti, restituiscono un’immagine complessiva e complessa dell’espansione del diritto al cibo, nelle sue diverse “specificazioni”, per impiegare un termine ricorrente negli scritti di Rodotà; proprio quest’ultimo parlava, non a caso, dell’«invenzione progressiva» del diritto al cibo adeguato, da

²² L. n. 166/2016.

generica lotta alla fame a «diritto che investe nel suo insieme la vita umana»²³, fino a giungere ad un diritto che, nella sua prospettiva più ampia, deve includere «tra gli attori da tenere presenti anche le generazioni future»²⁴.

Le tappe segnate dall'intervento normativo e giurisprudenziale, tanto a livello nazionale e sovranazionale quanto internazionale, conducono in chiusura l'Autore a porre una ulteriore quesito, quasi provocatorio: si può parlare di costituzionalismo alimentare?

Nota e di estremo interesse è, negli ultimi anni, anche nella dottrina italiana, lo studio attorno al costituzionalismo ambientale, inteso – anche – come «diffusa costituzionalizzazione dell'ambiente su scala planetaria»²⁵, che parte da «una considerazione delle tematiche ambientali come elementi accessori o marginali nell'ambito del sistema costituzionale, per giungere ad una loro sempre maggiore centralità, alla quale corrispondono forme di tutela più puntuali e, soprattutto, strutturali»²⁶. Certamente le disposizioni di rilievo costituzionale non possono da sole determinare il concreto riconoscimento e tutela del diritto all'ambiente, bensì debbono essere accompagnate dall'attività delle Corti nonché dei legislatori al fine di assicurare effettività alle garanzie costituzionali mediante la predisposizione di un quadro normativo composito – sul fronte amministrativo, penale etc. – in materia ambientale²⁷.

Ebbene, questo stesso processo, rilevato nell'ambito ambientale, può essere rinvenibile anche con riferimento al diritto al cibo adeguato? L'Autore compie così un ultimo sforzo di sintesi, cercando di trarre dall'articolato percorso svolto nelle pagine del libro considerazioni in grado di rispondere criticamente a tale interessante domanda.

Senza dubbio l'analisi evolutiva disegnata ha ben sottolineato una crescita progressiva dei riferimenti costituzionali alla sicurezza alimentare e al diritto al cibo, marcando un'evoluzione «dei diritti e dei doveri legati a vario titolo al cibo» e «dei rapporti tra individui o gruppi titolari di tali diritti e lo Stato»²⁸. Viene allora affermato come il diritto al cibo, nella sua

²³ S. RODOTÀ, *Il diritto avere diritti*, cit., p. 128.

²⁴ *Ivi*, p. 129.

²⁵ D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Il Mulino, Bologna, 2022, p. 11.

²⁶ D. AMIRANTE, *L'ambiente "preso sul serio". Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *DPCE*, Fasc. Spec./2019, p. 3.

²⁷ L. CUOCOLO, *Modelli di costituzionalismo ambientale tra formante legislativo, giurisprudenziale e culturale*, in *DPCE Online*, Fasc. Spec./2023, pp. 79 ss.

²⁸ S. PITTO, *La rilevanza costituzionale e globale della sicurezza alimentare*, cit., p. 273.

duplice dimensione individuale – legato ai principi e diritti di dignità e autodeterminazione – e sociale – di dovere dei consociati e dello Stato, nonché ultimamente di solidarietà intergenerazionale nella direzione di *food systems* sostenibili –, incida sui principi cardine del costituzionalismo, ovvero libertà ed uguaglianza²⁹, portando inoltre a confermare l'esistenza di "costituzioni alimentari", intese come «insieme di principi che danno forma giuridica al valore fondante e fondamentale dell'alimentazione, riconoscendo e garantendo in particolare il diritto al cibo come diritto della persona»³⁰.

Ciononostante, è lo stesso Autore poi a rinvenire una non trascurabile difficoltà nell'identificare in diversi sistemi ed ordinamenti la presenza, propria del concetto di costituzionalismo, di caratteri comuni³¹ in materia di sicurezza alimentare e diritto al cibo, cioè di elementi di tutela ricorrenti che siano «passibili di costituire quel contenuto minimo o complesso di valori soglia per un costituzionalismo alimentare a livello globale»³².

Eppure, nelle diversità di approcci, di regolamentazioni e di concretizzazioni del diritto al cibo e della *food security* in diversi ordinamenti, non è impossibile scorgere un nocciolo duro, un patrimonio condiviso sulla sicurezza alimentare sul piano costituzionale, che poggia tanto sul riconoscimento diffuso dell'importanza del cibo – e del relativo accesso e controllo – per la vita dei singoli e della società, quanto sulla diffusione di quegli strumenti internazionali, di *soft* e *hard law*, che hanno conosciuto una significativa integrazione e recepimento nei contesti nazionali, pur arricchendosi in essi delle specificità dettate dalle tradizioni costituzionali locali. L'Autore insomma, pur con cautela, giunge a scorgere una tendenza verso l'affermazione di un costituzionalismo alimentare, che

²⁹ *Ivi*, p. 274.

³⁰ A. MORRONE, *Lineamenti di una Costituzione alimentare*, in A. MORRONE, M. MOCCHEGIANI (a cura di), *La regolazione della sicurezza alimentare tra diritto, tecnica e mercato: problemi e prospettive*, Bologna University Press, Bologna, 2022, p. 9.

³¹ Non manca in dottrina, infatti, chi ha messo in luce come «è possibile cogliere una variegata fisionomia del diritto costituzionale dell'alimentazione, che tuttavia presenta un tratto caratteristico costante: il cibo e l'alimentazione sono un presupposto implicito (e forse scontato) per la realizzazione della persona e per la dignità umana nei Paesi sviluppati; mentre, tutto all'opposto, essi costituiscono puntuali e stringenti (almeno formalmente) obiettivi da realizzare da parte dei pubblici poteri nei Paesi in via di sviluppo o emergenti. Queste diverse tendenze nelle politiche e nel diritto dell'alimentazione dimostrano uno sviluppo casuale, privo di razionalità e di sistematicità: mentre è chiaro che sono tutte manifestazioni altrettanto necessarie, ancorché non sufficienti, di un embrionale diritto pubblico alimentare», A. MORRONE, *Lineamenti di una Costituzione alimentare*, cit., p. 14.

³² S. PITTO, *La rilevanza costituzionale e globale della sicurezza alimentare*, cit., p. 274.

pure risulta in un momento embrionale di sviluppo e dalle evoluzioni non del tutto chiare.

Prudentemente, però, non mancano di essere sottolineate le fragilità di una simile ricostruzione: essa, da un lato, rischia di tradursi in quella che viene chiamata «moltiplicazione dei costituzionalismi» e quindi in una eccessiva settorializzazione; dall'altro lato, il "costituzionalismo alimentare" potrebbe ben essere ricompreso nella linea evolutiva propria del "costituzionalismo globale", anziché rappresentare un ambito di sviluppo e analisi a sé stante. Insomma una strada, quest'ultima sul costituzionalismo alimentare, che l'Autore non percorre compiutamente, limitandosi piuttosto ad indicare tale nuova direzione come possibile proseguimento del viaggio intrapreso; in altre parole, l'ulteriore *research question* avanzata in chiusura del lavoro, che pure trova ampie basi di partenza nelle analisi e riflessioni svolte nel volume, risulta stimolante spunto per continuare ad interrogarsi su un ambito di ricerca tutt'altro che compiutamente esplorato.

Le sfide legate alla sostenibilità, alla sovranità e alla globalizzazione, unitamente ai quesiti posti dal progresso tecnico-scientifico sono destinate insomma a spingere verso un intervento regolatorio intenso e innovativo³³ nell'ambito dell'alimentazione, imponendo agli attori pubblici – a tutti i livelli di *governance* – di trovare soluzioni politico-costituzionali in grado di assicurare le tutela della *food security* nella molteplicità delle sue sfaccettature. Così come negli ultimi anni il diritto costituzionale è stato sempre più obbligato a confrontarsi con il riconoscimento del diritto all'ambiente, al bilanciamento dello stesso con altri diritti e interessi parimenti riconosciuti – la salute, la libertà di iniziativa economica, il diritto al lavoro etc. –, pare possibile prevedere il riproporsi di uno scenario simile anche con riferimento alla sicurezza alimentare. Del resto molti sono gli ambiti della *food law* connessi alla tutela della *food security* in cui un acceso dibattito politico e un marcato interventismo normativo stanno animando la riflessione dottrina, non più solo nel contesto del diritto agro-alimentare o privato, ma anche, proprio, del diritto costituzionale e comparato: pensiamo alle vicende in materia di *Novel Foods* – insetti e carne a base cellulare in primis – che stanno richiedendo uno sforzo regolatorio in grado di contemperare la garanzia dell'accesso al cibo adeguato – anche nell'ottica della sostenibilità ambientale dei metodi di produzione –, la

³³ Parla di "innovazione giuridica" F. ALBISINNI, *Innovazione-azione e innovazione-reazione nel diritto agrario e alimentare europeo: nuovi scenari*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2013, pp. 225 ss.

tutela della salute, la salvaguardia dell'identità culturale nonché la libertà di autodeterminazione dei consumatori³⁴; o ancora al delicato percorso normativo che, nell'UE, contraddistingue la proposta – al momento in fase di stallo – di Regolamento titolata “Sustainable food system framework initiative”³⁵ e che è segno di un tentativo, innanzitutto definitorio e portatore di un ambizioso approccio olistico, di disciplinare la sostenibilità – quindi uno dei profili della *food security* – dei sistemi alimentari eurounitari. Tutte queste iniziative, per quanto settoriali, riflettono un'attenzione inedita – quanto ad ampiezza e profondità – alla concreta tutela del diritto al cibo adeguato, volgendo lo sguardo anche alle generazioni future e alla garanzia di ambiente, ecosistemi e biodiversità.

Su questo terreno in evoluzione e movimento, gli studi presentati nel volume oggetto della presente recensione risultano pertanto prezioso strumento di comprensione e analisi critica. Del lavoro monografico quindi si apprezzano il tentativo ben riuscito di sistematizzazione della tematica – compito tutt'altro che semplice di fronte a quella molteplicità di significati, accezioni e sfide giuridiche che ruotano attorno al concetto di *food security* – , insieme allo sguardo olistico e integrato che restituisce una visione articolata ma chiara e ordinata, in grado di consentire altresì al lettore di cogliere gli intrecci tra discipline giuridiche – diritto internazionale, costituzionale etc. – nonché tra saperi differenti – scienza, economia, diritto.

In conclusione, all'opera recensita va senza dubbio attribuito il merito di far emergere l'importanza di una seria lettura costituzionale del tema della *food security*, in grado di distanziarsi tanto da un'analisi focalizzata unicamente su temi e questioni specialistici e settoriali, quanto da una concezione del cibo quale “bene di consumo”, la cui disciplina viene ricondotta unicamente a logiche di mercato. Comprendere la rilevanza costituzionale della sicurezza alimentare significa piuttosto cogliere con convinzione e slancio la sfida di ispirare la disciplina dell'alimentazione ad una visione del cibo come elemento fondante «l'esistenza [della persona] in tutta la sua complessità, divenendo così non solo componente essenziale

³⁴ Sui *Novel Foods* e le sfide giuridiche connesse anche alla tutela della sostenibilità alimentare, sia consentito rinviare a L. SCAFFARDI, G. FORMICI (eds), *Novel Foods and Edible Insects in the European Union. An Interdisciplinary Analysis*, Springer, Cham, 2022.

³⁵ Su tale proposta: H. SCHEBESTA, *How to save the Farm to Fork Strategy: A two-phased approach*, in *European Food & Feed Law Review*, 4/2023, pp. 231 ss.; F. CAZZINI, M. ALESSANDRINI, S. ROLANDI, C. MACCHI, S.E. AKDOGAN, H. SCHEBESTA, *Tour de Table: Farm to Fork law update*, in *European Food & Feed Law Review*, 3/2024, pp. 110 ss.

della cittadinanza, ma preconditione della stessa democrazia»³⁶. Una visione che, intrecciando inestricabilmente lo sviluppo della persona con la società e l'ambiente, dovrà essere posta al centro di un profondo dibattito politico, regolatorio e dottrinario, sempre più essenziale per “nutrire” la dignità umana e il Pianeta in cui viviamo.

³⁶ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 128. Anche Morrone ha affermato come «la prospettiva ellittica del diritto costituzionale (..), nel porre al centro non tanto il rapporto di produzione e consumo dei prodotti alimentari, ma soprattutto l'esigenza di proteggere il valore dell'alimentazione per sviluppare la persona umana e l'eguale (nel senso della giustizia redistributiva) diritto di accesso alle risorse vitali per l'uomo, rappresenta un'alternativa decisiva e una necessaria prospettiva teleologica per la regolazione», A. MORRONE, *Lineamenti di una Costituzione alimentare*, cit., p. 29; sul tema, si rinvia anche, senza pretesa di completezza, a F. ALICINO, *Il diritto fondamentale a togliersi la fame. Banco di prova per il costituzionalismo contemporaneo*, in M. DE CASTRIS (a cura di), *Cibo e società. Una relazione da esplorare*, Roma Tre-Press, Roma, 2018, pp. 77 ss.; L. CALIFANO (a cura di), *Sicurezza alimentare, diritto al cibo, etica della sostenibilità*, FrancoAngeli, Milano, 2022; F. ROSSI DAL POZZO, V. RUBINO (a cura di), *La sicurezza alimentare tra crisi internazionali e nuovi modelli economici*, Cacucci, Bari, 2023.